

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

**2. Commissione Consiliare Permanente  
(Affari Generali)**

RIESAME LEGGE REGIONALE

"DISCIPLINA DEL SERVIZIO STAMPA DELLA REGIONE PUGLIA"

---

Materie di competenza: Affari Generali - Personale e strutture degli Uffici Regionali e di Enti Regionali - Polizia locale, urbana e rurale - Enti Locali

Indirizzo: Via Capruzzi, 212 - 70124 Bari - Telex: 810567 Reg-Pug 1

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

**2. Commissione Consiliare Permanente  
(Affari Generali)**

2

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

la legge di che trattasi  
é stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25.3.85.

Il Governo della Repubblica, in sede di esame ex art. 127 Cost., ha osservato che la legge consentirebbe l'immediata attribuzione, solo al personale addetto al servizio stampa, delle funzioni e degli emolumenti che, per i dipendenti regionali di analoghe qualifiche, sono subordinati alla emanazione della legge sulla intera organizzazione degli Uffici regionali. Per tale motivo, definito "assorbente" dal Governo, la legge é stata rinviata a nuovo esame.

La legge mira a colmare le lacune della legge regionale n. 18/74, relativamente all'istituzione del Settore Stampa della Regione. Di fatto la normativa é rimasta per molti aspetti inapplicata, perché il Settore non é mai stato articolato nei due Uffici stampa della Giunta e del Consiglio. Si avverte, pertanto, l'esigenza di una organica struttura in grado di garantire una informazione qualificata e qualificante.

Proprio in considerazione della natura giornalistica dell'attività del Settore stampa all'interno dell'Ente Regione, la II Commissione ha ritenuto opportuno consultare sia l'Ordine dei Giornalisti che l'Associazione della Stampa di Puglia e Basilicata. Ci si é, pertanto, orientato, anche con il supporto tecnico di questi organismi, ad operare una scelta in direzione della professionalità, articolando la struttura in

./.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**


3

**2. Commissione Consiliare Permanente  
(Affari Generali)**

due servizi, uno per il Consiglio ed uno per la Giunta ed affidando la responsabilità dei predetti servizi a giornalisti, iscritti all'ordine professionale.

IL RELATORE

(Lilino Di Gioia)



ART. 1

La Regione Puglia, nell'ambito delle competenze attribuitele dalla Costituzione e di quanto previsto dal D.P.R. 24/7/77, n. 616 e dalla legge statale 5.8.81, n. 416, ritiene l'informazione premessa indispensabile per l'attuazione del principio affermato dall'art. 1 dello Statuto, che la impegna a garantire la più ampia partecipazione democratica dei cittadini, delle formazioni sociali, economiche e culturali alla determinazione della politica regionale, nonché strumento per favorire il pieno sviluppo della persona umana e per assicurare la tutela degli interessi di crescita culturale, sociale ed economica della popolazione pugliese anche attraverso la più compiuta conoscenza, al di fuori dei confini regionali, delle caratteristiche umane, culturali, geografiche e produttive della Puglia.

ART. 2

L'impegno regionale é inteso al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) promuovere nella pubblica opinione la piena conoscenza del ruolo della Regione e delle autonomie locali;
- b) proporre all'attenzione dei cittadini le scelte di priorit  delle azioni regionali, chiarendo la problematica dello sviluppo pugliese e della domanda sociale, per un pi  corretto impiego delle risorse disponibili a tutti i livelli;
- c) attivare lo sviluppo dell'informazione tra i cittadini pugliesi residenti all'estero;
- d) operare per una sempre pi  completa conoscenza della realt  pugliese nelle altre regioni ed in quei Paesi esteri che possono rappresentare un utile sbocco per le produzioni pugliesi ed incrementare consistenti correnti turistiche verso la Puglia;
- e) promuovere lo sviluppo dell'informazione tra i giovani come contributo alla loro crescita civile e culturale, con la conoscenza della realt , dei problemi e delle scelte che si rendono necessarie per affrontarli;
- f) attuare iniziative di ricerche, di sperimentazione e di innovazione nel campo dell'informazione di interesse locale.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

2. Commissione Consiliare Permanente  
(Affari Generali)

6

ART. 3

L'attività di informazione della Regione si realizza sia con iniziative assunte direttamente, sia con l'utilizzazione di appositi spazi in quotidiani, periodici e programmi della RAI-TV e di emittenti radiotelevisive private.

L'iniziativa diretta della Regione si attua con la pubblicazione di un'agenzia quotidiana di informazione <sup>nonché</sup> con la pubblicazione, anche con la formula dell'edizione per conto, di periodici, opuscoli e libri, oltre che con la realizzazione di filmati, videocassette, manifesti e altro materiale.

I contenuti non dovranno esaurirsi nell'illustrazione delle attività degli organi regionali, ma dovranno proporre un dibattito aperto sulle problematiche più attuali che la realtà pugliese presenta. L'utilizzazione degli spazi nei quotidiani, nei periodici e nei programmi radiotelevisivi dovrà avvenire con testi giornalistici, nel rispetto della obiettività, della correttezza e della completezza dell'informazione pubblica, ovvero con immagini e filmati idonei che rispondano agli stessi criteri.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

2. Commissione Consiliare Permanente  
(Affari Generali)

7

ART. 4

Entro il 30 novembre di ogni anno, la Giunta regionale su proposta vincolante dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio per la parte riguardante l'organo legislativo, definisce il programma annuale di informazione da sottoporre all'approvazione definitiva del Consiglio regionale.

Il programma dovrà precisare gli obiettivi che la Regione intende proporsi ed indicare le varie iniziative con la quantificazione della spesa necessaria.

Iniziative promozionali, specifiche saranno concordate con gli Assessori e con i settori interessati.

Per eventuali sopravvenute esigenze, la Giunta potrà proporre, con la procedura di cui al primo comma, le opportune variazioni del programma annuale.

*Consiglio Regionale  
della Puglia*

2. Commissione Consiliare Permanente  
(Affari Generali)

8

ART. 5

Le attività di informazione di cui alla presente legge sono di competenza esclusiva del servizio stampa, nel quale sono impegnati giornalisti professionisti o pubblicisti, iscritti all'Ordine professionale di cui alla legge statale 3.2.1963, n. 69.



**Consiglio Regionale  
della Puglia**

2. Commissione Consiliare Permanente  
(Affari Generali)

9

ART. 6

Il servizio stampa predispone il programma annuale di informazione di cui al precedente art. 4 e ne cura l'attuazione assumendo tutte le iniziative utili in relazione ai fini proposti.

Cura, altresì, l'informazione esterna della Regione, a tutti i livelli, e promuove iniziative e servizi giornalistici ed audiovisivi nel quadro del programma approvato dalla Giunta.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

10

**2. Commissione Consiliare Permanente  
(Affari Generali)**

Art. 7

Il responsabile del servizio stampa deve essere giornalista iscritto all'ordine professionale.

La struttura si articola in due servizi, uno per il Consiglio ed uno per la Giunta. I responsabili di ciascuno di detti servizi, giornalisti iscritti all'ordine professionale, assumono la condirezione delle pubblicazioni, rispettivamente, del Consiglio e della Giunta.

Ciascuno dei due servizi è composto oltre che dal responsabile, da tre giornalisti iscritti all'ordine professionale.

I responsabili dei servizi stampa rispondono del proprio operato rispettivamente alla Giunta ed all'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

2. Commissione Consiliare Permanente  
(Affari Generali)

21

ART. 8

Ai giornalisti impegnati nel servizio stampa si applica il contratto collettivo nazionale del lavoro giornalistico.

Gli incarichi sono attribuiti, dalla Giunta regionale, mediante convenzioni per una durata non superiore a cinque anni rinnovabili e/o revocabili.

*Consiglio Regionale  
della Puglia*

2. Commissione Consiliare Permanente  
(Affari Generali)

12

ART. 9

Il Presidente del Consiglio e il Presidente della Giunta possono nominare un proprio addetto stampa per la durata del mandato, scelto fra gli iscritti all'Ordine dei giornalisti.

Gli addetti stampa sono assunti come collaboratori esterni a norma del contratto nazionale di lavoro giornalistico.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

13

**2. Commissione Consiliare Permanente  
(Affari Generali)**

ART. 10

In sede di prima applicazione della presente legge, gli iscritti all'Ordine dei giornalisti in servizio alla data del 30 novembre 1984 presso il Settore Stampa di cui alla legge regionale n. 18/1974, nonché gli addetti stampa che alla stessa data abbiano in corso un contratto giornalistico con la Regione, saranno impegnati nel servizio stampa su loro istanza al Presidente della Giunta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Vengono comunque fatti salvi i diritti quesiti ai livelli di provenienza.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

14

**2. Commissione Consiliare Permanente  
(Affari Generali)**

ART. 11

L'art. 32 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 e tutte le disposizioni in contrasto con la presente disciplina contenute in precedenti leggi regionali sono abrogate.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

**2. Commissione Consiliare Permanente  
(Affari Generali)**

Art. 12

Per le iniziative, previste dalla presente legge è istituito nel bilancio di previsione per il 1986 ed in quelli per gli esercizi successivi un fondo annuale di L. 500 milioni con apposito capitolo denominato "Finanziamento delle iniziative di informazione".

La spesa per le retribuzioni dei giornalisti, presunta per il 1986 in lire 50 milioni, è imputata sul capitolo 0003020 (Stipendi, retribuzioni) del bilancio di previsione per il 1986, disponibile, e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

6 #

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

2. Commissione Consiliare Permanente  
(Affari Generali)

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

• Decisione n. 38 del 2 ottobre 1986

1. La II Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 2 ottobre 1986 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data 3.5.85 prot. n. 3180: riesame L.R. "Disciplina del Servizio stampa della Regione Puglia".
  
2. Dopo ampia discussione, la II Commissione decide di esprimere parere favorevole sugli atti di cui al punto 1, nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.
  
3. La II Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:
  
4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:  
favorevole: Di Gioia, Festinante (sostituisce Mariella), Aprile, Augelli,  
contrari: Massafra, Mansueto, Bortone. (Cavallo.  
di astensione:
  
5. La II Commissione ha designato quale relatore il Commissario:

DI GIOIA



**Consiglio Regionale  
della Puglia**

1. Commissione I  
II

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n.28/Pdel 4.12.1986

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 4.12.86 il seguente atto, trasmesso dalla II<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 19.11.1986.

- L.R. "Disciplina del servizio stampa della Regione Puglia".

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

favorevole, nel testo di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente decisione.

rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei commissari:

favorevoli: Capozza, Paolucci.

contrari:

di astensione: Marinelli, Iafrate.

Em